

Lavoro autonomo/2

Non tassato il rimborso analitico delle spese sostenute per l'incarico

Per gli importi fino a 2.500 euro non pagati dal committente entro un anno deduzione come per le perdite su crediti

Pagina a cura di
Giorgio Gavelli

Una novità significativa prevista dal decreto delegato di riforma (tra l'altro) della disciplina del reddito di lavoro autonomo riguarda il riaddebito analitico al committente delle spese sostenute dall'esercente arte o professione per l'esecuzione di un incarico. È una fattispecie differente da quella delle spese anticipate dal professionista «in nome e per conto del cliente», escluse da Iva (in base all'articolo 15, comma 1, numero 3, del Dpr 633/1972) e non soggette a ritenuta d'acconto in quanto non costituiscono compenso per chi esegue il riaddebito.

Attualmente (articolo 54, comma 3, del Tuir) il rimborso delle spese sostenute e documentate in proprio dal professionista ma da quest'ultimo analiticamente addebitate al committente per accordo contrattuale (in quanto pertinenti all'incarico ricevuto), oltre ad essere ordinariamente soggetto a Iva, costituisce materia imponibile ai fini reddituali, alla stregua dei compensi; in quanto tale, il cliente, all'atto del pagamento e se soggetto agli obblighi propri del sostituto d'imposta, deve applicare la ritenuta d'acconto anche su questi importi. Questa disciplina, per espressa previsione del decreto, resterà in vigore sino alla fine del periodo d'imposta.

Dall'anno prossimo (periodo d'imposta 2025), invece,

queste spese cesseranno di costituire componente di reddito e (pur continuando ad essere fatturati per originare il riaddebito) non costituiranno più compensi (e, conseguentemente, non saranno più soggetti a ritenuta). D'altra parte, i costi sostenuti non permetteranno alcuna deduzione dal reddito di lavoro autonomo.

Questa nuova disciplina rischiava di divenire svantaggiosa per il professionista in tutti i casi in cui il riaddebito non venisse onorato dal committente: è vero, infatti, che esso non avrebbe concorso in positivo alla determinazione del reddito, ma, non consentendo alcuna deduzione, il risultato sarebbe stato che il professionista, pur avendo sostenuto la spesa, non sarebbe stato risarcito né avrebbe potuto far valere alcun costo ai fini fiscali.

Ecco perché il legislatore ha previsto specifiche procedure per poter dedurre le spese riaddebitate ma non incassate dal committente, ricalcando i mec-

canismi già dettati dall'articolo 101, comma 5, del Tuir per le perdite su crediti delle imprese coinvolte nelle procedure della crisi d'impresa o per i cosiddetti «mini-crediti». Nel caso in cui l'importo delle spese, comprensivo del compenso a esse relativo, non sia superiore a 2.500 euro e il rimborso da parte del committente non avvenga entro un anno dalla loro fatturazione, si avrà deducibilità delle somme a partire dal periodo di imposta nel corso del quale scade il periodo annuale in questione. Altrimenti, il costo è ammesso in deduzione se:

- il committente ha fatto ricorso o è stato assoggettato a uno degli istituti di regolazione disciplinati dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (Dlgs 14/2019), o a procedure estere equivalenti, previste in Stati o territori con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni;
- la procedura esecutiva individuale nei confronti del committente è rimasta infruttuosa;

- il diritto alla riscossione del corrispondente credito si è prescritto.

In merito al primo punto, il nuovo articolo 54-ter individua, al comma 3, in quale momento della procedura si considera, a questi fini, che il committente abbia fatto ricorso o sia stato assoggettato a uno degli istituti disciplinati dal citato codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (Dlgs 14/2019), situazione per situazione.

Nell'ipotesi di successivo rimborso, le spese divengono imponibili nel periodo d'imposta del loro incasso. È prevedibile che al momento della deducibilità – se quanto prevede il Ddl di Bilancio 2025 sarà confermato dal voto finale del Parlamento – occorrerà dimostrare di aver operato il pagamento della spesa con mezzi tracciati. Restano, invece, irrilevanti per il professionista le spese per l'esecuzione dell'incarico sostenute direttamente dal committente. ●